Libera Università Internazionale
degli Studi Sociali Guido Carli

LUISS

Modello di Organizzazione Gestione e Controllo ai sensi del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231

Parte Generale

Libera Università Internazionale
degli Studi Sociali Guido Carli

LUISS

Indice

1. Il Decreto Legislativo n. 231/2001 1
1.1. Il regime di responsabilità amministrativa 1
1.2. Gli elementi positivi di fattispecie 4
1.3. Gli elementi negativi delle fattispecie 5
1.4. Gli autori del reato presupposto 6
1.5. L'adozione del Modello di organizzazione, gestione e controllo quale esimente della responsabilità amministrativa dell'Ente 6
1.6. Le sanzioni amministrative applicabili agli Enti 7
1.7. Le sanzioni pecuniarie 8
1.8. Le sanzioni interdittive 9
1.9. La pubblicazione della sentenza di condanna 10
1.10. La confisca del prezzo o del profitto del reato 11
2. Il Modello di Luiss Guido Carli 12
2.1. Presentazione dell'Organizzazione 12
2.2. Finalità del Modello 13
2.3. I Destinatari del Modello 14
2.4. Comunicazione del Modello e formazione 15
2.5. Costruzione e struttura del Modello 15
2.6. Il sistema procedurale 17
2.7. Il Modello e il Codice Etico a confronto 17
2.8. Il Sistema Disciplinare 18
3. Gestione dei rapporti con società controllate / partecipate / collegate da Luiss 20
4. Organismo di Vigilanza 21
4.1. Composizione e Requisiti dell'OdV 21
4.2. Cause di ineleggibilità, di incompatibilità e revoca del mandato ai membri dell'OdV 21
4.3. Funzioni e poteri dell'OdV 22
4.4. Flussi informativi nei confronti dell'OdV 23
5. Segnalazioni Whistleblowing 26
6. Appendice 28
6.1. Aggiornamento 28
6.2. Archiviazione 28
7. Definizioni 29

Libera Università Internazionale
degli Studi Sociali Guido Carli

LUISS

ALLEGATO - Sistema Disciplinare

Parte Generale

1. Il Decreto Legislativo n. 231/2001

1.1. Il regime di responsabilità amministrativa

Il Decreto Legislativo 231/2001, recante la *"Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica"*, è stato emanato in data 8 giugno 2001, in esecuzione della delega di cui all'articolo 11 della Legge 29 settembre 2000 n. 300, ed è entrato in vigore il 4 luglio 2001.

Il Legislatore ha inteso adeguare la normativa interna in materia di responsabilità delle persone giuridiche alle Convenzioni internazionali cui l'Italia ha già aderito, quali la Convenzione di Bruxelles del 26 giugno 1995 sulla tutela degli interessi finanziari delle Comunità Europee, la Convenzione del 26 maggio 1997 (anch'essa siglata a Bruxelles) sulla lotta alla corruzione nella quale sono coinvolti funzionari dell'Unione Europea o degli Stati membri, e la convenzione OCSE del 17 dicembre 1997 sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche e internazionali.

Il Legislatore delegato, ponendo fine ad un acceso dibattito dottrinale, ha superato il principio secondo cui ***societas delinquere non potest***, introducendo nell'ordinamento giuridico italiano un regime di responsabilità amministrativa a carico degli Enti nell'ipotesi in cui alcune specifiche fattispecie di reato vengano commesse, nell'interesse o vantaggio dell'Ente, da persone fisiche che rivestano funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'Ente, nonché da persone fisiche che esercitino, anche di fatto, la gestione e il controllo dell'Ente (ovvero i soggetti c.d. in posizione apicale), ovvero da persone fisiche sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati (ovvero i soggetti c.d. in posizione subordinata).

La natura di questa nuova forma di responsabilità degli enti è di genere "misto" e la sua peculiarità risiede nel fatto che la stessa coniuga aspetti del sistema sanzionatorio penale e di quello amministrativo. In base al Decreto, infatti, l'Ente è punito con sanzioni di natura amministrativa, in quanto risponde di un illecito amministrativo, ma il procedimento di accertamento dell'illecito e di applicazione delle sanzioni è disciplinato dalle disposizioni del codice di procedura penale, in quanto compatibili. Pertanto, l'Autorità competente a contestare l'illecito è il Pubblico Ministero, ed è il giudice penale che irroga la sanzione.

La responsabilità amministrativa dell'Ente è distinta ed autonoma rispetto a quella della persona fisica che commette il reato e sussiste anche qualora non sia stato identificato l'autore del reato, o

quando il reato si sia estinto per una causa diversa dall'amnistia. In ogni caso, la responsabilità dell'Ente va sempre ad aggiungersi, e mai a sostituirsi, a quella della persona fisica autrice del reato.

L'Ente partecipa al procedimento penale con il proprio rappresentante legale, salvo che questi sia imputato del reato da cui dipende l'illecito amministrativo; in tal caso, il legale rappresentante non può procedere alla nomina del difensore dell'Ente, a causa della condizione di incompatibilità in cui si trova, in virtù del divieto generale e assoluto di rappresentanza stabilito dall'art. 39 del D.Lgs. n. 231/2001[1].

Il campo di applicazione del Decreto è molto ampio e riguarda tutti gli enti forniti di personalità giuridica, le società, le associazioni anche prive di personalità giuridica, gli enti pubblici economici, gli enti privati concessionari di un pubblico servizio. La normativa non è invece applicabile allo Stato, agli enti pubblici territoriali, agli enti pubblici non economici, e agli enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale (quali, ad esempio, i partiti politici e i sindacati).

La norma non fa riferimento agli enti non aventi sede in Italia. Tuttavia, a tal proposito, un'ordinanza del GIP del Tribunale di Milano (ord. 13 giugno 2007; v. anche GIP Milano, ord. 27 aprile 2004, e Tribunale di Milano, ord. 28 ottobre 2004) ha sancito, fondando la decisione sul principio di territorialità, la sussistenza della giurisdizione del giudice italiano in relazione a reati commessi da enti esteri in Italia.

I presupposti applicativi di tale normativa possono essere, in estrema sintesi, indicati come segue:

a) l'inclusione dell'Ente nel novero di quelli rispetto ai quali il Decreto trova applicazione;

b) l'avvenuta commissione di un reato compreso tra quelli elencati dallo stesso Decreto, nell'interesse o a vantaggio dell'Ente;

c) l'essere l'autore del reato un soggetto investito di funzioni apicali o subordinate all'interno dell'Ente;

[1] Il comma 1 dell'art. 39 del Decreto prevede che: *"L'ente partecipa al procedimento penale con il proprio rappresentante legale, salvo che questi sia imputato del reato da cui dipende l'illecito amministrativo."*. Sul punto in questione, si richiama quanto statuito dalla Cass. Pen., Sez. III, sentenza n. 32110 del 22 marzo 2023: *"In tal caso, le Sezioni Unite hanno stabilito che, in tema di responsabilità da reato degli enti, il legale rappresentante che sia, come nella specie, indagato o imputato del reato presupposto non può provvedere, a causa della condizione di incompatibilità in cui versa, alla nomina del difensore dell'ente per il generale e assoluto divieto di rappresentanza posto dal D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, art. 39, con la conseguenza che il modello organizzativo dell'ente deve prevedere regole cautelari per le possibili situazioni di conflitto di interesse del legale rappresentante indagato per il reato presupposto, valevoli a munire l'ente di un difensore, nominato da soggetto specificamente delegato, che tuteli i suoi interessi."*

d) la mancata adozione o attuazione da parte dell'Ente di un modello organizzativo idoneo a prevenire la commissione di reati del tipo di quello verificatosi;

e) il mancato affidamento di autonomi poteri di iniziativa e controllo ad un apposito organismo dell'Ente (o l'insufficiente vigilanza da parte di quest'ultimo) e l'elusione fraudolenta da parte del soggetto apicale del modello di prevenzione adottato dall'Ente stesso.

In caso di reato commesso da parte di un soggetto subordinato, la ricorrenza di ciascuna delle circostanze summenzionate è oggetto di uno specifico onere probatorio, il cui assolvimento grava sul Pubblico Ministero; viceversa, nel caso di reato commesso da un soggetto apicale, la ricorrenza di ciascuna delle condizioni di cui ai punti d) ed e) è oggetto di una presunzione semplice (juris tantum), fatta salva la facoltà dell'Ente di fornire la prova contraria (c.d. inversione dell'onere della prova).

Dal concorso di tutte queste condizioni consegue l'assoggettabilità dell'Ente a sanzioni di svariata natura, accomunate dal carattere particolarmente gravoso, tra le quali spiccano per importanza quella pecuniaria e quelle interdittive, variamente strutturate (fino alla chiusura coattiva dell'attività).

L'ambito applicativo delle nuove disposizioni, originariamente limitato agli artt. 24, 25 e 26 del Decreto, è stato successivamente esteso, sia mediante modifica dello stesso Decreto, sia mediante rinvii al Decreto stesso.

Per effetto di tali progressivi ampliamenti, il Decreto si applica allo stato ai seguenti reati, in forma consumata o, limitatamente ai delitti, anche semplicemente tentata:

- Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture;
- Delitti informatici e trattamento illecito di dati;
- Delitti di criminalità organizzata;
- Peculato, indebita destinazione di denaro o cose mobili, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione;
- Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento;
- Delitti contro l'industria e il commercio;
- Reati societari;
- Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico;
- Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili;

- Delitti contro la personalità individuale;
- Abusi di mercato;
- Omicidio colposo e lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro;
- Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio;
- Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori;
- Delitti in materia di violazione del diritto d'autore;
- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria;
- Reati ambientali;
- Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare;
- Razzismo e xenofobia;
- Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati;
- Reati tributari;
- Contrabbando;
- Delitti contro il patrimonio culturale;
- Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici;
- Delitti contro gli animali;
- Reati transnazionali;
- Reati in materia di violazione di misure restrittive dell'Unione Europea.

Va infine dato conto del fatto che l'articolo 26 del Decreto estende la responsabilità amministrativa dell'Ente anche alle ipotesi di delitto tentato, per il qual caso le sanzioni pecuniarie ed interdittive ad esso applicabili saranno ridotte da un terzo alla metà.

1.2. Gli elementi positivi di fattispecie

La fattispecie, cui il Decreto collega l'insorgere della peculiare forma di responsabilità da essa contemplata, postula la contemporanea presenza di tutta una serie di elementi positivi (il cui

concorso è cioè necessario) e la contestuale assenza di determinati elementi negativi (la cui eventuale sussistenza costituisce viceversa un'esimente).

Per quanto riguarda gli elementi positivi va innanzitutto ricordato che il Decreto si applica ad ogni società o associazione, anche priva di personalità giuridica, nonché a qualunque altro Ente dotato di personalità giuridica (qui di seguito, per brevità, l'"Ente"), fatta eccezione per lo Stato e gli enti svolgenti funzioni costituzionali, gli enti pubblici territoriali, gli altri enti pubblici non economici.

Ciò posto, la responsabilità prevista dal Decreto a carico dell'Ente scatta qualora sia stato commesso un reato che:

1) risulti compreso tra quelli indicati dal Decreto o da leggi tramite rinvii (qui di seguito, per brevità, il "Reato");
2) sia stato realizzato anche o esclusivamente nell'interesse o a vantaggio dell'Ente, non si applica, infatti, il Decreto se il Reato è stato commesso nell'interesse esclusivo del reo o di terzi;
3) sia stato realizzato da una persona fisica:
 - in posizione apicale (ossia che esercita funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'Ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, o che esercita, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso: qui di seguito, per brevità, "Soggetto Apicale");
 - sottoposta alla direzione o alla vigilanza di un Soggetto Apicale (qui di seguito, per brevità, "Soggetto Subordinato").

1.3. Gli elementi negativi delle fattispecie

Pur quando siano stati integrati tutti gli elementi positivi di cui sopra, la responsabilità prevista dal Decreto a carico dell'Ente non scatta se il Reato è stato commesso:

I. da un Soggetto Apicale, se l'Ente prova che:
 - l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, un modello di organizzazione e di gestione idoneo a prevenire Reati della specie di quello verificatosi (qui di seguito, per brevità, il "Modello" o "Modello 231");
 - il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello e di curarne l'aggiornamento è stato affidato a un organismo dell'Ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo (qui di seguito, per brevità, l'"Organismo di Vigilanza" o "OdV");
 - le persone hanno commesso il Reato eludendo fraudolentemente il Modello;

- non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'Organismo di Vigilanza.

II. da un Soggetto Subordinato, se il Pubblico Ministero non prova che la commissione del Reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza. In ogni caso, è esclusa l'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza se l'Ente, prima della commissione del reato, ha adottato ed efficacemente attuato un Modello.

1.4. Gli autori del reato presupposto

Ai sensi dell'articolo 5 del D. Lgs. 231/2001, l'Ente è responsabile per i reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio:

- da *"persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'Ente e di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dell'Ente stesso"* (i c.d. soggetti in posizione apicale o "apicali", art. 5 co. 1°, lett. a, del Decreto);
- da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti in posizione apicale (c.d. soggetti sottoposti all'altrui direzione, art. 5, co. 1°, lett. b, del Decreto).

L'Ente non risponde, per espressa previsione legislativa (art. 5, co. 2°, del Decreto), se le persone indicate hanno agito nell'interesse proprio o di terzi.

1.5. L'adozione del Modello di organizzazione, gestione e controllo quale esimente della responsabilità amministrativa dell'Ente

Istituita la responsabilità amministrativa degli Enti, l'art. 6 del Decreto stabilisce che l'Ente non ne risponde nel caso in cui dimostri di aver adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, *"modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi"*.

La medesima norma prevede, inoltre, l'istituzione di un organismo di controllo interno all'Ente con il compito di vigilare sul funzionamento, sull'efficacia e sull'osservanza dei predetti modelli, nonché di curarne l'aggiornamento.

Detti modelli di organizzazione, gestione e controllo (di seguito anche "Modelli"), devono rispondere ai seguenti requisiti:

- individuare le attività nel cui ambito possano essere commessi i reati previsti dal Decreto;
- prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'Ente in relazione ai reati da prevenire;

- individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione di tali reati;
- prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei Modelli;
- introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nei Modelli.

Ove il reato venga commesso da soggetti che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'Ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da soggetti che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso, l'Ente non risponde se prova quanto riportato al paragrafo 1.3.

Nel caso in cui, invece, il reato venga commesso da soggetti sottoposti alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati, l'Ente è responsabile se la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione e vigilanza. Detta inosservanza è, in ogni caso, esclusa qualora l'Ente, prima della commissione del reato, abbia adottato ed efficacemente attuato Modelli idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi, secondo una valutazione che deve necessariamente essere a priori.

L'art. 6 del Decreto dispone, infine, che i modelli di organizzazione e di gestione possano essere adottati sulla base di codici di comportamento redatti da associazioni rappresentative di categoria, comunicati al Ministero della Giustizia.

1.6. Le sanzioni amministrative applicabili agli Enti

Il Decreto disciplina diversi tipi di sanzioni amministrative applicabili agli Enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato:

1) le sanzioni pecuniarie (e sequestro conservativo in sede cautelare), applicabili a tutti gli illeciti;
2) le sanzioni interdittive, applicabili anche come misura cautelare e comunque soltanto nei casi di particolare gravità di durata non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni.

La ratio della disciplina predisposta in ambito sanzionatorio è evidente: con la previsione delle sanzioni pecuniarie e interdittive si intende perseguire sia il patrimonio dell'Ente che la sua operatività, mentre, con l'introduzione della confisca del profitto, si vuole fronteggiare l'ingiusto ed ingiustificato arricchimento dell'Ente tramite la commissione di reati.

1.7. Le sanzioni pecuniarie

La sanzione pecuniaria è la sanzione fondamentale, applicabile sempre e a tutti gli illeciti amministrativi dipendenti da reato.

La sanzione pecuniaria viene applicata per quote in un numero non inferiore a cento né superiore a mille, salvo quanto previsto dall'art. 10, comma 3-bis, come descritto nel seguito del paragrafo.

Il giudice determina il numero delle quote tenendo conto della gravità del fatto, del grado della responsabilità dell'Ente, nonché dell'attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti.

L'importo di una quota va da un minimo di € 258,23 ad un massimo di € 1.549,37 ed è fissato sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali dell'Ente allo scopo di assicurare l'efficacia della sanzione.

In ogni modo, l'importo della quota è sempre pari a € 103,29 se:

a) l'autore del reato ha commesso il fatto nel prevalente interesse proprio o di terzi e l'Ente non ne ha ricavato vantaggio o ne ha ricavato un vantaggio minimo (art. 12, comma 1, lett. A, del Decreto);

b) il danno patrimoniale cagionato è di particolare tenuità (art. 12, comma 1, lett. B, del Decreto).

La sanzione pecuniaria, inoltre, è ridotta da un terzo alla metà se, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado:

a) l'Ente ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero si è comunque efficacemente adoperato in tal senso;

b) è stato adottato e reso operativo un modello organizzativo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

Nel caso in cui concorrono entrambe le condizioni, la sanzione è ridotta dalla metà ai due terzi.

In ogni caso, la sanzione pecuniaria non può essere inferiore a € 10.329,14.

Per quantificare il valore monetario della singola quota, pertanto, il giudice penale deve operare una "duplice operazione": deve dapprima determinare l'ammontare del numero delle quote sulla scorta dei citati indici di gravità dell'illecito, del grado di responsabilità dell'Ente e dell'attività svolta per attenuare le conseguenze del reato e, successivamente, determinare il valore monetario della singola quota tenendo conto delle condizioni economiche e patrimoniali dell'Ente, allo scopo di assicurare l'efficacia della sanzione.

Sono previste, infine, due ipotesi di riduzione della pena pecuniaria:

a) la prima concernente i casi di particolare tenuità del fatto, nel cui ambito la sanzione pecuniaria da irrogare non può essere superiore a € 103.291,00 né inferiore a € 10.329,00;

b) la seconda è dipendente dalla riparazione o reintegrazione dell'offesa realizzata.

Comunque, l'art. 27 del Decreto fissa un limite invalicabile all'ammontare della sanzione, disponendo che l'Ente può essere chiamato a rispondere del pagamento della sanzione pecuniaria solo entro i limiti del fondo comune o del patrimonio.

In aggiunta a quanto sopra, si evidenzia che il Legislatore, con il D.Lgs. 30 dicembre 2025, n. 211, ha modificato l'art. 10 del D.Lgs. 231/2001, prevedendo al comma 3-bis, che, nei casi espressamente stabiliti dalla legge, la sanzione pecuniaria sia determinata in misura corrispondente a una specifica percentuale del fatturato globale totale dell'ente, indicata per ciascun illecito, riferita all'esercizio finanziario precedente a quello in cui il reato è stato commesso ovvero, se inferiore, all'esercizio finanziario precedente l'applicazione della sanzione pecuniaria. Qualora non sia possibile accertare il fatturato globale totale dell'ente, la sanzione pecuniaria è applicata nell'importo determinato dalla legge in relazione a ciascun illecito.

1.8. Le sanzioni interdittive

Le sanzioni interdittive si applicano unitamente alla sanzione pecuniaria, ma solamente in relazione ai reati-presupposto per i quali sono espressamente previste.

La loro durata non può essere inferiore a tre mesi e non può essere superiore a due anni.

Le sanzioni interdittive previste dal Decreto sono:

a) l'interdizione dall'esercizio dell'attività (comporta la sospensione ovvero la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali allo svolgimento dell'attività e si applica soltanto quando l'irrogazione di altre sanzioni interdittive risulta inadeguata);

b) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;

c) il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione (può anche essere limitato a determinati tipi di contratto o a determinate amministrazioni), salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;

d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;

e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Se necessario, le sanzioni interdittive possono essere applicate congiuntamente.

La loro applicazione, pertanto, può, da un lato, paralizzare lo svolgimento dell'attività dell'Ente, dall'altro, condizionarla sensibilmente attraverso la limitazione della sua capacità giuridica o la sottrazione di risorse finanziarie.

Trattandosi di sanzioni particolarmente gravose, nel Decreto è stabilito che possano essere applicate solo se ricorre almeno una delle seguenti condizioni:

1) l'Ente ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità e il reato è stato commesso da soggetti in posizione apicale ovvero da soggetti sottoposti all'altrui direzione quando, in questo caso, la commissione del reato è stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative;
2) in caso di reiterazione degli illeciti.

Tali sanzioni, in ogni modo, non si applicano qualora:

- l'autore del reato abbia commesso il fatto nel prevalente interesse proprio o di terzi e l'Ente non ne abbia ricavato vantaggio o ne abbia ricavato un vantaggio minimo;
- il danno patrimoniale cagionato è di particolare tenuità.

Non si applicano, inoltre, quando, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, "concorrono" le seguenti condizioni (c.d. riparazione delle conseguenze del reato):

a) l'Ente ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero si è comunque efficacemente adoperato in tal senso;
b) l'Ente ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
c) l'Ente ha messo a disposizione il profitto conseguito ai fini della confisca.

1.9. La pubblicazione della sentenza di condanna

La pubblicazione della sentenza di condanna può essere disposta quando nei confronti dell'Ente viene applicata una sanzione interdittiva.

La sentenza è pubblicata una sola volta, per estratto o per intero, in uno o più giornali indicati dal giudice, i quali, si può ipotizzare, saranno giornali "specializzati" o di "settore", ovvero potrà essere pubblicata mediante affissione nel comune ove l'Ente ha la sede principale, il tutto a complete spese dell'Ente.

Tale sanzione ha una natura meramente afflittiva ed è volta ad incidere negativamente sull'immagine dell'Ente.

1.10. La confisca del prezzo o del profitto del reato

Nei confronti dell'Ente, con la sentenza di condanna, è sempre disposta la confisca del prezzo o del profitto del reato, salvo che per la parte che può essere restituita al danneggiato e fatti salvi i diritti acquisiti dai terzi in buona fede.

Quando non è possibile eseguire la confisca del prezzo o del profitto del reato, la stessa può avere ad oggetto somme di denaro, beni o altre utilità di valore equivalente al prezzo o al profitto del reato (c.d. confisca per equivalente).

Per "prezzo" del reato, si intendono le cose, il denaro o le altre utilità date o promesse per determinare o istigare alla commissione della condotta criminosa.

Per "profitto" del reato, si intende la conseguenza economica immediata ricavata dall'illecito.

La confisca per equivalente è divenuta, recentemente, uno degli strumenti più utilizzati per contrastare la c.d. criminalità del profitto.

Anche tale sanzione, come la precedente di cui sub 1.6.3 ha una diretta matrice penalistica.

2. Il Modello di Luiss Guido Carli

2.1. Presentazione dell'Organizzazione

La Luiss - Libera Università Internazionale degli Studi Sociali Guido Carli – è un'Università non statale, avente personalità giuridica ed autonomia didattica, scientifica, amministrativa, organizzativa e disciplinare. Ha per fine primario l'elaborazione e la trasmissione delle conoscenze umanistiche, delle discipline sociali, la promozione e l'organizzazione della ricerca, la preparazione culturale e professionale e il trasferimento dell'innovazione secondo i più alti standard scientifici internazionali.

In particolare, l'Ateneo si compone di:

- Cinque Dipartimenti: Business and Management; Economia e Finanza; AI, Data and Decision Sciences; Scienze Politiche; Giurisprudenza.

- Quattro School: Undergraduate School; Graduate School; School of Government; School of Law.

Inoltre, l'Ateneo controlla Luiss Business School S.p.A. SB, società per azioni avente ad oggetto attività di formazione, consulenza e ricerca.

La Luiss offre un modello formativo avanzato, orientato a trasmettere non soltanto conoscenze ma ad "allenare alla flessibilità" giovani che possano diventare protagonisti del proprio futuro.

Luiss rilascia i seguenti titoli di studio:

- laurea triennale;
- laurea magistrale e laurea magistrale a ciclo unico;
- diploma di specializzazione;
- dottorato di ricerca.

Rilascia altresì i titoli di master universitari di primo e secondo livello e può attivare corsi di perfezionamento scientifico di cui all'art. 6 della Legge 19 novembre 1990 n. 341, in materia di formazione finalizzata e di servizi didattici integrativi.

Sulla base di apposite convenzioni, Luiss rilascia titoli di studio anche congiuntamente con università ed enti di ricerca pubblici o privati, italiani o stranieri, in possesso di requisiti di elevata qualificazione culturale e scientifica.

Luiss, al fine di assicurare che il comportamento di tutti coloro che operano per conto o nell'interesse dell'università sia sempre conforme alle normative e alle regolamentazioni e coerente con i principi di correttezza e di trasparenza nella conduzione degli affari e delle attività aziendali, ha adottato il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, in linea con le prescrizioni del D. Lgs. n. 231 del 2001.

Tale iniziativa è stata assunta nella convinzione che la definizione, adozione ed attuazione di tale Modello - al di là delle prescrizioni del Decreto - possa rappresentare un valido strumento di sensibilizzazione nei confronti di tutti coloro che operano in nome e per conto dell'Ateneo, affinché seguano, nell'espletamento delle proprie attività, comportamenti corretti e lineari, tali da prevenire il rischio di commissione dei reati contemplati nel Decreto.

2.2. Finalità del Modello

Questo Modello ha lo scopo di delineare un sistema di gestione e controllo interno, strutturato e organico, per un corretto e trasparente governo dei processi organizzativi, affinché le attività svolte siano improntate a principi di legalità, correttezza, trasparenza, efficacia, efficienza ed economicità e avvengano nel pieno rispetto della qualità del sistema sociale e dell'ambiente circostante.

Il presente documento, pertanto, rappresenta un insieme coerente di principi, procedure e disposizioni che incidono sul funzionamento dell'Università, regolando la diligente gestione di un sistema di controllo delle attività sensibili, finalizzato a prevenire la commissione, o la tentata commissione, dei reati richiamati dal D. Lgs. n. 231/2001.

Il Modello si propone come finalità quelle di:

- integrare, rafforzandolo, il sistema di Corporate Governance dell'Ateneo;
- predisporre un sistema strutturato ed organico di strumenti di prevenzione e controllo finalizzato alla riduzione del rischio di commissione dei reati connessi all'attività aziendale;
- informare e formare i Destinatari in merito all'esistenza di detto sistema e alla necessità che la loro operatività sia costantemente conforme ad esso;
- ribadire che l'Ateneo non tollera e non attua comportamenti illeciti, non rilevando in alcun modo la finalità perseguita ovvero l'erroneo convincimento di agire nell'interesse o a vantaggio dell'Ateneo, in quanto tali comportamenti sono comunque contrari ai principi etici e ai valori cui l'Ateneo si ispira e intende attenersi nell'espletamento della propria missione aziendale, dunque in contrasto con l'interesse dello stesso;
- rendere tutti coloro che operano in nome, per conto o comunque nell'interesse dell'Ateneo consapevoli del fatto che la commissione di un reato, anche laddove commesso nell'interesse dell'Organizzazione, dà luogo non soltanto all'applicazione di sanzioni penali nei confronti

dell'agente, ma anche di sanzioni amministrative nei confronti dell'Ateneo, esponendolo a pregiudizi finanziari, commerciali, operativi e d'immagine;

- informare tutti coloro che operano in nome, per conto o comunque nell'interesse dell'Ateneo che la violazione delle prescrizioni contenute nel Modello comporterà, prima e indipendentemente dall'eventuale commissione di fatti costituenti reato, l'applicazione di sanzioni disciplinari e/o contrattuali.

Punti cardine del Modello, oltre ai principi sopra riportati, sono:

- la mappatura delle attività a rischio, ossia quelle attività nel cui ambito è più probabile la commissione dei reati previsti dal Decreto, le c.d. "attività sensibili";
- l'attribuzione all'Organismo di Vigilanza di specifici compiti di vigilanza sull'efficace e corretto funzionamento del Modello;
- l'applicazione e il rispetto del principio di separazione delle funzioni, in base al quale nessuno può gestire in autonomia un intero processo;
- l'attribuzione di poteri coerenti con le responsabilità organizzative;
- la verifica ex post dei comportamenti aziendali, nonché del funzionamento del Modello, con conseguente aggiornamento periodico;
- la diffusione e il coinvolgimento di tutti i livelli aziendali nell'attuazione di regole comportamentali, procedure e politiche aziendali.

2.3. I Destinatari del Modello

Le regole contenute nel Modello si applicano a coloro che svolgono, anche di fatto, funzioni di gestione, amministrazione, direzione o controllo in Luiss, ai dipendenti, ai collaboratori nonché a coloro i quali, pur non appartenendo all'organizzazione, operano su mandato della medesima o sono comunque legati all'Ateneo. In particolare, Destinatari del Modello sono:

- il Consiglio di Amministrazione e tutti coloro che rivestono funzioni di gestione e direzione nell'Ateneo in una sua divisione e/o unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché coloro che esercitano anche di fatto la gestione e il controllo dell'Ateneo (es. dirigenti, amministratori);
- tutti coloro che intrattengono con l'Ateneo un rapporto di lavoro subordinato (es. dipendenti, Docenti, dirigenti);
- tutti coloro che collaborano con l'Ateneo in forza di un rapporto di lavoro parasubordinato (es. apprendisti, Docenti, etc.);

- tutti coloro che intrattengono rapporti contrattuali con l'Ateneo a vario titolo (es. fornitori);
- coloro i quali operano su mandato o per conto dell'Ateneo nell'ambito delle attività sensibili (cfr. Parte Speciale del Modello), quali ad esempio i consulenti.

I soggetti ai quali il Modello si rivolge sono tenuti a rispettarne puntualmente tutte le disposizioni, anche in adempimento dei doveri di lealtà, correttezza e diligenza che scaturiscono dai rapporti giuridici instaurati con l'Ateneo.

L'Ateneo condanna qualsiasi comportamento difforme, oltre che dalla legge, dalle previsioni del Modello e del Codice Etico, anche qualora il comportamento sia realizzato nell'interesse dell'Ateneo ovvero con l'intenzione di arrecare ad esso un vantaggio.

2.4. Comunicazione del Modello e formazione

Luiss promuove la conoscenza del Modello, del sistema normativo interno e dei loro relativi aggiornamenti tra tutti i Destinatari (cfr. precedente paragrafo 2.3), con grado di approfondimento diversificato a seconda della posizione e del ruolo. I Destinatari sono quindi tenuti a conoscerne il contenuto, a osservarlo e contribuirne all'attuazione.

Per i dipendenti, il Modello è reso disponibile sulla rete intranet aziendale. In aggiunta, è prevista un'attività di formazione in ambito, gestita dalle Funzioni competenti, avente come obiettivo quello di garantire la conoscenza e la consapevolezza circa il Modello adottato da Luiss.

La Parte Generale del presente Modello e il Codice Etico sono messi a disposizione dei soggetti terzi e di qualunque altro interlocutore dell'Ateneo tenuto al rispetto delle relative previsioni mediante pubblicazione sul sito internet dell'Ateneo.

2.5. Costruzione e struttura del Modello

Al fine di determinare i profili di rischio potenziale per l'Ateneo, ai sensi della disciplina dettata dal Decreto, sono stati individuati i processi a "rischio reato" ex D. Lgs. 231/2001, attraverso l'analisi dell'organizzazione e della regolamentazione interna esistente, nonché attraverso incontri specifici per materia/area di competenza finalizzati a valutare il sistema di controllo e i fattori di rischio presenti all'interno di ciascun processo a rischio di interesse.

L'esito di questo percorso di identificazione e valutazione dei rischi ha consentito di strutturare il Modello, articolato nella presente "Parte Generale" (e relativi Allegati), che ne contiene i principi fondamentali e in più "Parti Speciali", ognuna dedicata a ciascuna "Processo a rischio" il cui contenuto declina le "attività sensibili" dell'Ateneo ed i relativi presidi di controllo.

La Parte Generale, dopo aver fornito le "definizioni" dei principali istituti e concetti presi in considerazione nel Modello, illustra dapprima i principi generali, i criteri ed i presupposti per l'attribuzione della responsabilità amministrativa degli Enti (individuazione dei soggetti attivi del reato presupposto, il loro "legame" con l'Ente, i concetti di "interesse" o "vantaggio" dell'Ente, il catalogo dei reati-presupposto della responsabilità amministrativa degli Enti, etc.), per poi chiarire quali sono le condizioni per l'esonero della responsabilità amministrativa degli Enti e, in assenza di quest'ultime, le gravi sanzioni amministrative applicabili all'Ente.

Nell'illustrare tali temi e concetti, si è cercato di renderne il contenuto fruibile a tutti i livelli dell'Ateneo, al fine di determinare una piena consapevolezza in tutti coloro che operano in nome e per conto dell'Ateneo, sia in relazione alla materia della responsabilità da reato degli Enti, sia con riferimento alle gravi conseguenze sanzionatorie in cui incorrerebbe l'Ateneo qualora venga commesso uno dei reati contemplati dal Decreto e dalla Legge 146/06.

Inoltre, vengono descritti gli obiettivi, la funzione e i destinatari del Modello, nonché la metodologia adottata per l'attività di redazione/aggiornamento dello stesso.

La Parte Generale, infine, tratta dell'Organismo di Vigilanza e dei flussi informativi nei confronti di quest'ultimo, del sistema disciplinare e sanzionatorio dei principi di riferimento per la comunicazione e la formazione.

Nelle "Parti Speciali" sono affrontate i processi e relative attività dell'organizzazione e declinate per esse le diverse tipologie di reato previste dal Decreto ritenute potenzialmente verificabili all'interno di Luiss.

In particolare, le Parti Speciali contengono una descrizione relativa a:

- le "attività sensibili", ovvero quelle attività nel cui ambito potrebbe presentarsi il rischio di commissione di uno dei reati di cui al D.Lgs. 231/01;
- le Direzioni, Funzioni, Organi Sociali, Soggetti Terzi coinvolti nell'esercizio delle "attività sensibili" identificate;
- i Reati potenzialmente applicabili nell'ambito della conduzione delle "attività sensibili" e taluni esempi circa le modalità astrattamente realizzabili di integrazione dei reati;
- i principi generali di comportamento a cui i Destinatari del Modello devono attenersi e le condotte vietate;
- i presidi di controllo delle attività sensibili prese in considerazione dal Modello, descritti e disciplinati nella documentazione normativa interna di riferimento, quale, ad esempio, procedure gestionali (cfr. paragrafo 2.7 Il sistema procedurale);
- i principi del Codice Etico di Luiss che i Destinatari del Modello devono rispettare nell'esercizio del proprio incarico o della propria funzione.

Nell'eventualità in cui si rendesse necessario procedere all'emanazione di ulteriori Parti Speciali, relativamente a nuove fattispecie di reato che in futuro venissero ricomprese nell'ambito di applicazione del Decreto è demandato al Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo il potere di integrare il presente Modello mediante apposita delibera, anche su segnalazione e/o previa consultazione dell'Organismo di Vigilanza.

2.6. Il sistema procedurale

Per la gestione dei processi, Luiss si dota di un sistema procedurale disciplinato dalla Policy del sistema normativo interno costituito da procedure atte a disciplinare i processi rilevanti e a fornire modalità operative e presidi di controllo per lo svolgimento delle attività.

L'Ateneo opera avvalendosi di procedure interne formalizzate, aventi le seguenti caratteristiche:

- adeguata diffusione nell'ambito dei Dipartimenti, Direzioni e Funzioni coinvolte nelle attività;
- regolamentazione delle modalità di svolgimento delle attività;
- definizione delle responsabilità delle attività, nel rispetto del principio di separazione tra il soggetto che inizia il processo decisionale, il soggetto che lo esegue e lo conclude, e il soggetto che lo controlla;
- tracciabilità degli atti, delle operazioni e delle transazioni attraverso adeguati supporti documentali attestanti le caratteristiche e le motivazioni dell'operazione e che individuino i soggetti a vario titolo coinvolti nell'operazione;
- previsione di specifici meccanismi di controllo tali da garantire l'integrità e la completezza dei dati gestiti e delle informazioni scambiate nell'ambito dell'organizzazione.

Tutto il sistema procedurale viene diffuso mediante appositi canali di comunicazione interni ed è a disposizione dei dipendenti in specifiche sezioni della intranet aziendale.

2.7. Il Modello e il Codice Etico a confronto

Il Modello risponde all'esigenza di prevenire, per quanto possibile, la commissione dei reati previsti dal Decreto attraverso la predisposizione di principi e regole di comportamento specifiche, ovvero di presidi di controllo finalizzati alla gestione e mitigazione dei rischi-reato contemplati dal D. Lgs. 231/2001.

Da ciò emerge chiaramente la differenza con il Codice Etico, che è strumento di portata generale, finalizzato alla promozione di una "etica aziendale" e a garantire l'integrità dell'Ateneo, ma privo di una specifica proceduralizzazione.

Invero, anche in considerazione di quanto contenuto nelle Linee Guida di Confindustria, nonchè nelle Linee guida in materia di whistleblowing sui canali interni di segnalazione pubblicate da ANAC e nel Vademecum operativo al whistleblowing alla luce delle recenti Linee Guida ANAC pubblicato da Assonime, si tende a realizzare una stretta integrazione tra Modello e Codice Etico, in modo da formare un *corpus* di norme interne con lo scopo di incentivare la cultura dell'etica e della trasparenza aziendale. Tale integrazione non implica, tuttavia, una sovrapposizione tra i due documenti; sebbene, infatti, il Codice Etico sia finalizzato all'identificazione di principi di comportamento che i Destinatari sono tenuti a rispettare e al perseguimento degli obiettivi di legalità, correttezza e trasparenza dell'Ateneo, non tutte le violazioni dei principi contenuti nello stesso Codice Etico comportano automaticamente una violazione del Modello.

I Destinatari sono tenuti a osservare e far osservare, per quanto di propria competenza, sia i principi contenuti nel Codice Etico, sia quello contenuti nel Modello, vincolanti per tutti loro.

In altre parole, i comportamenti di dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo e amministratori ("Collaboratori"), di coloro che agiscono, anche nel ruolo di consulenti o comunque con poteri di rappresentanza dell'Ateneo ("Consulenti") e delle altre controparti contrattuali dello stesso, devono conformarsi alle regole di condotta – sia generali che specifiche – previste nel Modello e nel Codice Etico.

Il complesso delle regole contenute nel Codice Etico, peraltro, uniformando i comportamenti a standard etici particolarmente elevati e improntati alla massima correttezza e trasparenza, garantisce la possibilità di salvaguardare gli interessi degli stakeholder, nonché di preservare l'immagine e la reputazione dell'Ateneo, assicurando nel contempo un approccio etico al mercato, con riguardo sia alle attività svolte nell'ambito del territorio italiano, sia a quelle relative ai rapporti internazionali.

Il rispetto del Codice Etico non serve soltanto a diffondere all'interno dell'Ateneo una cultura sensibile alla legalità e all'etica, ma anche a tutelare gli interessi dei dipendenti e di coloro che hanno relazioni con l'Ateneo, preservando quest'ultimo da gravi responsabilità, sanzioni e danni reputazionali.

2.8. Il Sistema Disciplinare

Ai sensi degli artt. 6, comma 2, lett. e), e 7, comma 4, lett. b) del Decreto, il Modello può ritenersi efficacemente attuato solo qualora preveda un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure in esso indicate.

A tal fine, Luiss ha adottato un Sistema Disciplinare che costituisce parte integrante del Modello (Allegato alla presente Parte Generale), che identifica le sanzioni che Luiss può irrogare per il mancato rispetto dei principi e delle regole di comportamento disciplinate nel Modello, nel Codice

Etico, nell'Atto Organizzativo Whistleblowing, oltre che nell'ambito della documentazione normativa interna (es. Regolamenti, Procedure).

Il Sistema Disciplinare si rivolge a Soggetti Apicali, Dirigenti, Personale Docente, Ricercatori, Dipendenti, Soggetti Terzi (per maggiori dettagli si rimanda al par. 2 dell'Allegato).

Si evidenzia che l'applicazione delle sanzioni disciplinari prescinde dall'esito di un eventuale procedimento penale, in quanto le regole di condotta, i protocolli e le procedure interne sono vincolanti per i Destinatari, indipendentemente dall'effettiva realizzazione di un reato quale conseguenza del comportamento commesso.

3. Gestione dei rapporti con società controllate / partecipate / collegate da Luiss

Luiss dispone di alcuni servizi particolarmente strutturati e che vantano competenze specialistiche di cui, in un'ottica di efficienza organizzativa e di economicità complessiva, possono usufruire anche le società controllate/partecipate/collegate a supporto delle loro attività operative e gestionali.

Alla data di approvazione del presente documento, Luiss eroga in *service*, in tutto o in parte, i seguenti servizi in favore di società controllate/partecipate/collegate:

- ***Amministrazione;***
- ***Supporto legale;***
- ***Know-how e HR Management;***
- ***Gestione del processo di innovation, outsourcing tecnologico, applicativo e supporto IT;***
- ***Internal Audit;***
- ***Procurement.***

Tali servizi centralizzati rappresentano un elemento distintivo e di efficienza del modello organizzativo Luiss, in quanto consentono di:

- garantire uniformità e coerenza nei processi tra l'Ateneo e le Società controllate/partecipate/collegate;
- ottimizzare risorse e competenze, evitando duplicazioni di funzioni;
- mantenere elevati standard qualitativi e di controllo grazie all'intervento di strutture altamente specializzate.

I servizi che Luiss eroga in favore delle Società controllate/partecipate/collegate sono disciplinati da appositi accordi contrattuali (c.d. convenzioni). Tali accordi prevedono, tra l'altro, specifiche clausole volte a imporre alle parti l'obbligo di conformarsi ai rispettivi Codici Etici nonché ai Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo adottati ai sensi del D. Lgs. 231/2001.

4. Organismo di Vigilanza

4.1. Composizione e Requisiti dell'OdV

L'Organismo di Vigilanza (OdV) Luiss è unico ed è costituito da uno o più membri dotati di adeguate competenze, autonomia e indipendenti da altre responsabilità, preposti al monitoraggio continuo del Modello, in modo da assicurarne la corretta definizione, realizzazione, osservanza e funzionamento.

È designato dal Consiglio di Amministrazione (CdA) al quale riferisce periodicamente e ogniqualvolta lo ritenga necessario. Il CdA verifica che l'OdV svolga i propri compiti in modo corretto ed efficace.

4.2. Cause di ineleggibilità, di incompatibilità e revoca del mandato ai membri dell'OdV

Costituiscono motivi di ineleggibilità e, se sopravvenuti, di revoca del mandato per "giusta causa" dei membri dell'OdV:

- la mancanza, o la perdita sopravvenuta, dei requisiti di professionalità, di autonomia, di indipendenza e di continuità d'azione;
- i rapporti di coniugio, parentela o di affinità entro il quarto grado con amministratori, sindaci, dirigenti dell'Ente;
- intrattenere rapporti economici e/o contrattuali, a titolo oneroso o gratuito, direttamente o indirettamente, con la Luiss e/o con i rispettivi amministratori, nonché in relazione a fatti che coinvolgono la Luiss;
- la titolarità, diretta o indiretta, di quote di partecipazione al capitale sociale dell'Ente, tale da permettere di esercitare il controllo in relazione all'incarico affidato;
- ogni altra situazione, diversa da quelle esplicitate ai punti precedenti, di conflitto di interessi, anche potenziale, con la Luiss;
- la sottoposizione a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria, ovvero l'interdizione, l'inabilitazione, la dichiarazione di fallimento, l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi;
- la pendenza di un procedimento penale, ovvero una sentenza di condanna o di applicazione della pena ai sensi degli artt. 444 e ss. c.p.p., anche non definitive, in relazione a reati previsti dal Decreto o ad altri reati della stessa indole;

- una sentenza di condanna o di applicazione della pena ai sensi degli artt. 444 ss. c.p.p. passata in giudicato in sede penale, o un provvedimento di condanna in sede amministrativa, anche non definitivi, emessi a carico della Luiss in relazione, rispettivamente, a reati previsti dal Decreto;
- un grave inadempimento dei propri doveri così come definiti nel Modello, ovvero rilevanti ragioni di convenienza, tali da impedire di svolgere i propri compiti diligentemente ed efficacemente o da pregiudicare la propria autonomia di giudizio nell'esercizio delle funzioni assegnate;
- la violazione degli obblighi di riservatezza, così come dettagliati nella lettera di incarico ai membri dell'OdV.

A ciascuno dei membri dell'Organismo si applica inoltre il divieto di concorrenza di cui all'art. 2390 c.c.

Al fine di garantire la continuità di azione dell'OdV e di tutelare il legittimo svolgimento delle funzioni e della posizione ricoperta da una rimozione ingiustificata, la revoca del mandato conferito ad uno o più componenti dell'OdV – che potrà avvenire soltanto per "giusta causa", al ricorrere di una delle condizioni sopra richiamate – viene disposta mediante un'apposita delibera del Consiglio di Amministrazione, sentiti gli altri membri dell'Organismo.

Qualora la revoca dall'incarico venga esercitata nei confronti di tutti i componenti dell'OdV o della maggioranza degli stessi, ciò comporterà la decadenza dell'intero OdV e il Consiglio di Amministrazione provvederà alla tempestiva nomina di un nuovo OdV.

4.3. Funzioni e poteri dell'OdV

L'OdV:

- provvede alla valutazione e all'accertamento delle informazioni e delle segnalazioni;
- comunica immediatamente agli Organi di Governo le segnalazioni dalla cui valutazione siano emersi sospetti in merito alla commissione di un reato ovvero situazioni di grave violazione del Codice Etico e/o del Modello;
- riferisce su base continuativa agli Organi di Governo in merito all'attuazione del Modello, all'emersione di eventuali aspetti critici e alla necessità di interventi modificativi del Modello stesso;
- incontra periodicamente gli Organi di Governo assicurando che le riunioni siano documentate;

- predispone, con cadenza semestrale una Relazione riepilogativa dell'attività svolta, da presentare al CdA;
- propone agli Organi di Governo le integrazioni al Codice Etico e/o al Modello che si rendano necessarie in ragione della valutazione delle informazioni ricevute e/o delle segnalazioni pervenute nonché delle modifiche legislative nel frattempo intervenute in materia di responsabilità amministrativa degli enti.

Deve essere portata a conoscenza dell'OdV, oltre alla documentazione prevista dal Modello, ogni informazione, di qualsiasi tipo, proveniente anche da terzi ed attinente all'attuazione dello stesso:

- l'OdV ha il compito di garantire i segnalanti contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione, assicurando la riservatezza della loro identità e la tutela dei diritti di Luiss e delle persone accusate erroneamente e/o in mala fede;
- l'OdV, valutate le segnalazioni ricevute e sentite le parti coinvolte, determina i provvedimenti del caso.

Le attività attuate dall'OdV non possono essere oggetto di sindacato da alcun altro organismo o struttura interna Luiss.

Qualora il CdA rilevi un comportamento dell'OdV non rispondente a quanto descritto nel Modello, attiverà le sanzioni previste, di cui al par. 3.2.

I componenti dell'OdV sono tenuti all'obbligo di riservatezza in relazione a tutte le informazioni delle quali sono venuti a conoscenza nell'esercizio delle loro funzioni o attività.

All'OdV sono attribuiti tutti i poteri e le capacità di indagine necessari per intrattenere relazioni dirette e continuative con tutte le Funzioni Luiss, in particolare per il reperimento di documentazioni e informazioni, nei limiti e nel rispetto della legge e delle procedure e prassi interne (privacy, obblighi di riservatezza, etc.).

Al di fuori delle presenti regole, l'OdV ha ampio potere di autoregolamentazione della propria attività.

4.4. Flussi informativi nei confronti dell'OdV

L'art. 6, 2° comma, lett. d) del Decreto impone la previsione nel Modello di obblighi informativi nei confronti dell'OdV deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello stesso.

L'obbligo di un flusso informativo strutturato è concepito quale strumento per garantire l'attività di vigilanza sull'efficacia ed effettività del Modello e per l'eventuale accertamento a posteriori delle cause che hanno reso possibile il verificarsi dei reati previsti dal Decreto.

L'efficacia dell'attività di vigilanza trova fondamento in un sistema strutturato di segnalazioni ed informazioni provenienti da tutti i Destinatari del Modello, con riferimento a tutti gli atti,

comportamenti o eventi, di cui vengano a conoscenza, che potrebbero determinare una violazione del Modello o che, più in generale, siano potenzialmente rilevanti ai fini del Decreto.

In particolare, al fine di consentire all'OdV di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Modello e del Codice Etico adottati da Luiss, nonchè di curarne l'aggiornamento, l'Ateneo ha definito una procedura denominata 'Procedura dei flussi informativi nei confronti dell'Organismo di Vigilanza di Luiss Guido Carli' e il relativo l'Allegato 1 denominato 'Elenco dei Flussi Informativi all'OdV' che costituiscono parte integrante del MOGC e che sono finalizzate a garantire la trasmissione di specifici flussi informativi all'OdV da parte delle funzioni competenti secondo le periodicità definite (es. ad evento, quadrimestrale, semestrale e annuale). Gli aggiornamenti di carattere tecnico-operativo dell'Allegato 1 potranno essere apportati dall'OdV secondo quanto previsto dalla Procedura, ferma la competenza del CdA per le modifiche sostanziali.

A titolo puramente esemplificativo, e rinviando all'Allegato 1 della predetta procedura per la disamina completa dei flussi informativi, tra i flussi informativi che le funzioni dell'Ateneo sono tenute a trasmettere all'OdV si ricordano:

- notizie relative alle modificazioni dell'assetto organizzativo (es. copia degli ordini di servizio e dell'organigramma e ogni loro successivo aggiornamento);
- modifiche intervenute nel sistema dei poteri (ad esclusione delle procure ad hoc conferite per le singole operazioni);
- verifiche, ispezioni, accertamenti e provvedimenti nei confronti dell'Ateneo da parte di Autorità ed Enti pubblici (es. Guardia di Finanza, Agenzia delle Entrate, ASL, INPS, Vigili del Fuoco, Ispettorato del Lavoro, ecc.) e relativi esiti;
- delibera avente ad oggetto l'approvazione del bilancio di esercizio e relativo bilancio di esercizio; segnalazioni, ovvero qualsiasi notizia avente ad oggetto la commissione, ovvero la ragionevole convinzione di avvenuta commissione, di reati e di qualsiasi condotta non conforme a quanto stabilito nel Codice Etico e nel Modello.

Resta fermo l'obbligo di portare a conoscenza dell'Organismo di Vigilanza ogni informazione rilevante e pertinente ai fini dell'efficace attuazione del Modello. A tal fine, l'OdV ha poteri di accesso a tutte le informazioni, documenti e dati che ritenga necessari per lo svolgimento delle attività proprie di vigilanza.

Tutti gli interessati possono trasmettere le segnalazioni direttamente all'OdV, con una delle seguenti modalità:

- e-mail: odv@luiss.it;
- lettera raccomandata all'Organismo di Vigilanza Luiss all'indirizzo Viale Pola 12, 00198 Roma.

Per le segnalazioni whistleblowing si rimanda a quanto previsto nel paragrafo che segue.

5. Segnalazioni Whistleblowing

Nella Gazzetta Ufficiale del 15 marzo 2023 è stato pubblicato il D. Lgs. 10 marzo 2023 n. 24 che recepisce la Direttiva UE 2019/1937 sul whistleblowing e pone una disciplina normativa volta a garantire un elevato livello di protezione di coloro che segnalano minacce o pregiudizi al pubblico interesse di cui sono venuti a sapere nell'ambito delle loro attività professionali.

Il D.Lgs. 24/2023 prevede che le segnalazioni possano essere effettuate attraverso tre diversi canali di segnalazione:

1) interna;
2) esterna presso ANAC;
3) tramite divulgazione pubblica.

Il segnalante può effettuare:

- una segnalazione esterna solo se non ha potuto effettuare una segnalazione interna o se questa non ha avuto esito;
- una divulgazione pubblica solo dopo aver effettuato una segnalazione interna e/o esterna senza esito.

Luiss, al fine di recepire la novità normativa, ha adottato un *"Atto Organizzativo della Libera Università Degli Studi Sociali Guido Carli - Luiss in materia di whistleblowing"* e ha attivato propri canali di segnalazione interna volti a garantire la riservatezza dell'identità della persona segnalante, della persona coinvolta e della persona comunque menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione.

In particolare, sulla scorta di quanto definito nell'Atto Organizzativo su citato, Luiss garantisce ai segnalanti specifiche misure di protezione, quali:

- l'obbligo di riservatezza in ordine alla loro identità, al contenuto della segnalazione ed alla relativa documentazione;
- il divieto di atti ritorsivi nei loro confronti;
- la limitazione delle loro responsabilità per la rilevazione e diffusione di alcune tipologie di informazioni protette, sempre che tali condotte non siano rilevanti da un punto di vista disciplinare o penale. È vietato infatti, ad esempio, acquisire informazioni o accedere ai documenti in maniera illecita, mediante attività di hackeraggio o mediante accesso abusivo ad un sistema informatico. In tali casi, il segnalante rimarrà penalmente perseguibile in ordine alle condotte illecite eventualmente poste in essere.

Le segnalazioni possono avere ad oggetto violazioni delle disposizioni della normativa europea e nazionale. In tal caso, le violazioni consistono in comportamenti, atti o omissioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'Ente e che:

- costituiscono condotte illecite penali, civili, amministrative o contabili;
- integrano i reati presupposto previsti dal D.Lgs. 231/01 e s.m.i.;
- violano il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di Luiss ai sensi del D. Lgs. 231/01 e s.m.i.

Le violazioni dell'Atto Organizzativo in materia whistleblowing adottato da Luiss costituiscono altresì condotte sanzionabili come previsto dal Sistema Disciplinare (cfr. Allegato della presente Parte Generale).

La gestione delle segnalazioni è affidata all'Organismo di Vigilanza di Luiss. Le segnalazioni possono essere effettuate in forma scritta, anche con modalità informatiche, oppure in forma orale.

Le segnalazioni interne in forma orale sono effettuate attraverso linee telefoniche o sistemi di messaggistica vocale ovvero, su richiesta della persona segnalante, mediante un incontro diretto fissato entro un termine ragionevole.

La segnalazione in forma orale, previo consenso della persona segnalante, è documentata a cura del personale addetto, mediante registrazione su un dispositivo idoneo alla conservazione e all'ascolto oppure mediante trascrizione integrale. In caso di trascrizione, la persona segnalante può verificare, rettificare o confermare il contenuto della trascrizione mediante la propria sottoscrizione.

L'Organismo di Vigilianza deve necessariamente svolgere almeno le seguenti attività:

- rilasciare al segnalante un avviso di ricevimento della segnalazione entro sette giorni dalla data di ricezione;
- mantenere le interlocuzioni con il segnalante richiedendo, se necessario, integrazioni;
- dare diligente seguito alle segnalazioni ricevute;
- fornire riscontro alla segnalazione entro tre mesi dalla data dell'avviso di ricevimento o, in mancanza di tale avviso, entro tre mesi dalla scadenza del termine di sette giorni dalla presentazione della segnalazione;
- mettere a disposizione, sui siti web e nei luoghi di lavoro, informazioni chiare sul canale, sulle procedure e sui presupposti per effettuare le segnalazioni interne, nonché sul canale, sulle procedure e sui presupposti per effettuare le segnalazioni esterne.

6. Appendice

6.1. Aggiornamento

L'efficacia del Modello è garantita dalla costante attività di aggiornamento, intesa sia come integrazione sia come modifica delle procedure e dei contenuti che lo costituiscono.

Nell'ambito di tali attività, e al fine di garantire nel tempo la perdurante attualità, adeguatezza e idoneità del Modello rispetto alla funzione preventiva di commissione dei reati e illeciti amministrativi *ex* D. Lgs. 231/2001, si tiene conto di:

- novità normative e/o giurisprudenziali, che abbiano rilevanza in materia di responsabilità amministrativa degli enti, nonché evoluzione delle *best practice*;
- modifiche significative della struttura organizzativa e delle attività dell'Ateneo (ivi inclusi i processi e attività a rischio 231);
- inosservanze o elusioni delle prescrizioni contenute nel Modello e/o esiti delle verifiche di vigilanza e *internal audit*, che ne abbiano dimostrato la non efficacia o l'incoerenza ai fini della prevenzione dei reati;
- aggiornamenti del sistema disciplinare e sanzionatorio;
- aggiornamenti di requisiti, funzioni e poteri dell'OdV.

L'adozione e l'efficace attuazione del Modello costituiscono, per espressa previsione legislativa, una responsabilità del Consiglio di Amministrazione.

Compete all'Organismo di Vigilanza la concreta verifica circa la necessità od opportunità di procedere all'aggiornamento del Modello, facendosi promotore di tale esigenza nei confronti degli Organi di Governo.

La Funzione Compliance & Risk Management, sentite anche le Direzioni e Funzioni competenti, cura l'aggiornamento del Modello al fine di garantirne l'adeguatezza e l'idoneità ad esercitare un'azione preventiva rispetto alla commissione dei reati previsti dal D. Lgs. n. 231/2001.

6.2. Archiviazione

Ciascuna Direzione e Funzione deve provvedere ad un'adeguata archiviazione e conservazione in formato cartaceo e/o elettronico dei documenti relativi alle attività di propria competenza secondo le Procedure del presente Modello.

7. Definizioni

Attività sensibili	Attività considerate potenzialmente a rischio in relazione ai reati di cui al D. Lgs. 231/2001.
Atto Organizzativo della Libera Università Degli Studi Sociali Guido Carli - Luiss in materia di whistleblowing	Documento adottato da Luiss che disciplina le attività inerenti alla gestione delle segnalazioni, con lo scopo di garantire modalità di gestione delle segnalazioni conformi al D. Lgs. 24/2023 "Riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione".
ANAC	Autorità Nazionale Anticorruzione.
Codice Etico	Codice Etico di Luiss che comprende l'insieme dei valori e delle regole di condotta cui l'Ateneo intende fare costante riferimento nell'esercizio delle proprire attività.
Conflitto di interessi	Situazione, reale, potenziale o apparente, in cui gli interessi commerciali, economici, famigliari, politici o personali potrebbero interferire con il giudizio degli individui nello svolgimento delle loro funzioni per l'Ateneo.
Consiglio di Amministrazione (CdA)	Consiglio di Amministrazione di Luiss.
D. Lgs. 231/2001 (Decreto)	Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231.
Divulgazione pubblica o divulgare pubblicamente	Rendere di pubblico dominio informazioni sulle violazioni della normativa europea di cui all'art. 2 co. 1 lett. a) punti 3, 4, 5 e 6 del d. lgs. 24/23 tramite la stampa o mezzi elettronici o comunque tramite mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone, che non riguardano gli ambiti di cui all'art. 1 c. 2 del decreto.
Linee Guida di Confindustria	Linee Guida per la costruzione dei Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo *ex* D. Lgs. 231/2001 emanate da Confindustria in data 3 novembre 2003, e successive modifiche/integrazioni.
Luiss o "l'Ateneo"	Libera Università Internazionale degli Studi Sociali Guido Carli.
Modello o Modello 231	Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo previsto dal D. Lgs. 231/2001 e adottato dall'Ateneo al fine di prevenire la commissione dei reati di cui al predetto decreto.

Organismo di Vigilanza (OdV)	Organismo interno, autonomo e indipendente, preposto alla vigilanza sul funzionamento, sull'efficacia, sull'osservanza del Modello e alla cura del relativo aggiornamento, di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b) del D. Lgs. 231/2001.
Pubblica Amministrazione	Pubblica Amministrazione, inclusi i relativi funzionari e i soggetti incaricati di pubblico servizio.
Reati	Reati presupposto previsti dal D. Lgs. 231/2001.
Società controllate/collegate /partecipate	Società controllate/collegate/partecipate da Luiss.
Soggetti apicali	Ai sensi dell'art. 5, comma 1 lett. a) del Decreto, persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso.
Soggetti subordinati	Ai sensi dell'art. 5, comma 1 lett. b) del Decreto persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a) (ovvero Soggetti Apicali).
Soggetti Terzi	Coloro che intrattengono rapporti commerciali e/o finanziari di qualsiasi natura con l'Ateneo.